

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Procuratore pubblico MAG, _____

a seguito della segnalazione del 18 dicembre 2023 di SE, _____;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 18 dicembre 2023 SE si è rivolta al Consiglio della magistratura per segnalare "comportamenti discutibili" del Procuratore pubblico MAG, nei quali ravvisa abuso di potere/autorità e accanimento nei suoi confronti "come fossi una criminale incallita";

in particolare la segnalante, oggetto di una denuncia da parte di X, si è lamentata del fatto che il magistrato, nonostante i suoi seri problemi di salute e il lungo periodo di degenza in vari nosocomi del Cantone, abbia ordinato un suo interrogatorio in sede ospedaliera e la conduzione coatta presso la Polizia cantonale per un secondo interrogatorio;

inoltre, in occasione dell'interrogatorio del 19 settembre 2023 di fronte al Procuratore e in presenza del suo legale d'ufficio avv. Y, il magistrato innanzitutto non l'avrebbe informata che la donna che vi assisteva era l'avvocato del denunciante e, poi, avrebbe avuto scatti improvvisi per poi interrompere bruscamente l'audizione, uscire per un'ora e, infine, temendo – senza alcun motivo, a suo dire – che ella intendesse suicidarsi, ordinare di accompagnarla al Pronto soccorso dell'Ospedale Cantonale per essere visitata e sentita da uno psichiatra, atto rivelatosi ingiustificato visto che ben presto i sanitari l'avrebbero congedata senza adottare alcuna misura;

infine, A ha pure denunciato problemi nei suoi rapporti con il patrocinatore d'ufficio avv. Y, che non avrebbe in alcun modo

reagito allorché il Procuratore ha paventato il pericolo di suicidio e che non avrebbe neppure correttamente fatto fronte ai suoi doveri di avvocato;

a seguito della segnalazione di SE il magistrato è stato invitato a presentare le sue osservazioni, che ha prodotto l'11 gennaio 2024;

in tale allegato, il Procuratore pubblico ha avantutto precisato che il procedimento penale nei confronti di SE, aperto a seguito della denuncia/querela di X, ha per oggetto l'asserita commissione di reati contro l'onore, nonché minaccia e coazione in relazione a svariate pubblicazioni su social networks apparentemente riconducibili a lei;

esprimendosi in relazione alla critica di aver ordinato un interrogatorio in ospedale, egli ha precisato di avere chiesto al medico curante quali fossero i motivi che vi ostavano e, dopo uno scambio di scritti dettagliati, aver deciso che quelle prospettate non fossero ragioni ritenute sufficienti da dottrina e giurisprudenza e che le modalità con cui la Polizia aveva proceduto all'interrogatorio in clinica, tra l'altro previo contatto con il medico responsabile per definire come procedere, erano state rispettose dei diritti dell'accusata, nonché che lui aveva saputo questi dettagli solo con il rapporto di esecuzione del 10 luglio 2023;

il magistrato ha precisato che nonostante i primi accertamenti, l'accusata ha continuato a delinquere e Y ha formalizzato in data 17 luglio 2023 e 19 luglio 2023 due ulteriori querele penali per reati contro l'onore commessi tramite account di social network riconducibili a SE. Questi nuovi eventi hanno reso necessario confrontare la donna con le nuove accuse, con la conseguenza che, in data 20 luglio 2023, ritenuto il suo reiterato rifiuto di presentarsi per essere interrogata, egli ha ordinato alla Polizia di sentirla nuovamente, se del caso procedendo all'accompagnamento coatto, e di perquisire e sequestrare i suoi dispositivi elettronici, strumento di reato, il tutto alla presenza di un difensore, rispettivamente dopo nomina di un difensore d'ufficio, cosa avvenuta il 23 agosto 2023;

sempre secondo la descrizione del segnalato, il 19 settembre 2023 SE è stata da lui personalmente sentita per chiarire o approfondire i fatti oggetto di denuncia. Al termine di questa audizione sono state disposte delle misure sostitutive alla carcerazione preventiva quali il divieto di pubblicazione su social

network di contenuti riguardanti il denunciante e il divieto di avvicinarsi a lui e a una terza persona, nonché il divieto di recarsi a L____. In seguito il magistrato ha poi a più riprese rinviato l'ulteriore interrogatorio ancora necessario, proprio per tenere in considerazione i problemi di salute di SE;

con riferimento all'accusa di accanimento nei confronti della denunciante, il Procuratore pubblico, contestandola con fermezza, ha dichiarato di avere sempre tenuto ampiamente conto delle sue problematiche, cercando di trovare soluzioni per evitare inutili contestazioni e per evitare nel contempo che continuasse a pubblicare contenuti sul querelante;

in merito al verbale di interrogatorio del 19 settembre 2023, svoltosi dalle 14:17 alle 21:10, il magistrato ha specificato che erano state fatte due pause, una di 15 minuti e l'altra dalle 17:30 alle 18:10 e, dopo aver ammesso, assumendosene la responsabilità, che il fatto di non aver spiegato chi fosse l'avvocato presente era riconducibile a una sua dimenticanza, ha contestato di aver avuto attriti con tale legale e di avere avuto "scatti improvvisi" o aver alzato la voce, rispettivamente attaccato la denunciata. Corretto è invece a suo dire che egli ha ordinato, al termine del verbale, l'accompagnamento all'Ospedale, nel timore che la donna passasse ad atti autolesionistici o a tentare il suicidio, dopo aver valutato con il capogruppo della gendarmeria l'opzione di far venire un medico al posto di Polizia per una valutazione. Non si è trattato di un ricovero coatto, tant'è che la signora è stata subito dimessa. Prima del ricovero, su richiesta della qui segnalante, era stato tentato di raggiungere telefonicamente il suo medico psichiatra curante, senza successo;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura

deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

gli elementi alla base di ogni segnalazione vanno valutati oggettivamente, prescindendo dalla percezione soggettiva del segnalante;

dai fatti descritti da SE, integrati con le osservazioni del Procuratore pubblico MAG, non emergono dati concreti, ma neppure seri indizi, che possano comportare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del magistrato;

in particolare, non risulta che l'aver proceduto agli interrogatori della denunciata in clinica e, poi, al posto di Polizia con accompagnamento coatto, abbia comportato la violazione di suoi diritti fondamentali o ne abbia peggiorato lo stato di salute già compromesso;

considerato che di principio solo la giovane età, un'alterazione fisica o psichica severa o una grave malattia sono atte a influenzare la capacità di seguire fisicamente o mentalmente il dibattimento (inteso in senso lato, art. 114 CPP), è stata corretta la valutazione del Procuratore pubblico che tra queste situazioni non ricadeva quella descritta dal medico curante della denunciata nel suo scritto del 7 giugno 2023: "(...) potrebbe verosimilmente manifestare una scarsa collaborazione o un'oppositività nel rispondere alle domande poste durante l'interrogatorio, e un elevato rischio di sviluppare una sintomatologia ansiosa o un'agitazione psicomotoria di fronte allo stimolo stressogeno sperimentato durante lo stesso. Ritengo che la paziente sia in grado di comprendere l'oggetto di un interrogatorio e di prendere posizione in merito". Essendo quindi l'interrogatorio conforme ai dettami di legge e giurisprudenza, l'averlo effettuato in clinica e non in una stazione di polizia ha rappresentato, tra le due opzioni, un gesto a favore della prevenuta, che ha appunto tenuto conto della sua situazione psicofisica;

nulla si può eccepire neppure in merito alle modalità di interrogatorio di fronte al Procuratore pubblico, avendo egli commesso una leggerezza ininfluente – soprattutto tenuto conto che l'accusata era rappresentata da un patrocinatore d'ufficio, abile o meno che sia stato in quei frangenti - nel non aver presentato l'avvocato del denunciante, ed avendo agito nell'interesse di A chiedendo una valutazione medica, non un ricovero, prima di lasciarla tornare a casa. È giustificabile che quest'ultima abbia potuto interpretare negativamente un simile gesto che procrastinava ulteriormente il suo rientro a casa e la obbligava ad essere esaminata dai sanitari, ma la seria ponderazione degli interessi in gioco non poteva che portare a una simile decisione: a fronte di un potenziale rischio di gesti estremi, la misura adottata costituiva il male minore ed era finanche volta a proteggere la qui segnalante;

il comportamento assunto dal magistrato non costituisce, ad un'analisi oggettiva, accanimento nei confronti di SE, ma una modalità di procedere all'istruzione rispettosa, da un lato, dei diritti dell'accusata e del suo stato di fragilità e, dall'altro, dai doveri impostigli dal Codice di procedura penale;

il comportamento dell'avvocato X non soggiace alla giurisdizione di questo Consiglio, così come quello degli agenti di polizia;

in definitiva, dunque, non sono emersi elementi di sorta per poter dare seguito disciplinare alla segnalazione.

Per questi motivi,

decide

1. Non è dato seguito alla segnalazione 18 dicembre 2023 di SE nei confronti del Procuratore pubblico MAG.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. La segnalante è resa attenta sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG le concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ La segnalante è tuttavia avvertita che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2'000.-.

4. Notificazione:
– SE, ____;

Comunicazione ad MAG, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani